

Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza sulla verifica induttiva

# Accertamento, dati verificabili

## Percentuali di ricarico, trasparenza per il contribuente

DI ALBERTO RENDA  
E GIANLUCA STANCATI

L'accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico del settore è illegittimo laddove i riferimenti riportati in atto non consentano al contribuente di verificarne l'effettiva «comparabilità» rispetto alla sua situazione. In tal senso si è espressa la Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 164, depositata il 16 giugno 2021.

La contestazione dell'Agenzia delle entrate nel caso di specie aveva preso le mosse da presunte fatture oggettivamente inesistenti, emesse da alcuni fornitori della società contribuente operante nel settore dell'abbigliamento.

L'inesistenza delle stesse fatture sarebbe stata desunta dall'Ufficio sulla base del profilo imprenditoriale e fiscale dei fornitori, connotato da una parziale omissione degli adempimenti dichiarativi e di versamento dei tributi, dalla sproporzione tra gli acquisti effettuati rispetto alle vendite nonché dalla generica descrizione delle fatture emesse e dal pagamento in contanti delle medesime. Sulla base di tali presuppo-

sti, l'ente impositore ha dunque rideterminato induttivamente il reddito imponibile, disconoscendo la regolare tenuta della contabilità d'impresa.

La società ricorrente aveva prodotto già in sede precontenziosa e successivamente anche in sede di giudizio documenti rilevanti, quali bolle di consegna, fatture, evidenze dei pagamenti, estratti conto bancari, assegni, che hanno indotto i giudici di primo grado a ritenere esistenti le operazioni effettuate, non potendo, in senso contrario, rilevare la «moralità» fiscale dei fornitori, le cui omissioni degli adempimenti non potevano essere ascritte alla società accertata.

Se, pertanto, è stata dimostrata l'effettività delle operazioni, non è possibile, secondo i giudici, ritenere inattendibile la contabilità e, di conseguenza, deve ritenersi illegittimo l'accertamento induttivo.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto non utilizzabili le percentuali di ricarico applicate, in quanto riferite a soggetti comparabili i cui identificativi fiscali (codice fiscale e partita IVA), risultando errati, non potevano essere verificati, limitando, di fatto, le possibilità di tutela in sede giudiziale.

— © Riproduzione riservata — ■



Bocciata la tesi delle Entrate

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901

